

FORESTE, CACCIA E PESCA - Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 T.U. n. 267 del 18/8/2000 tra Regione Campania, Comune di Centola, Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Comunità Montana Lambro e Mingardo (con allegati).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 394/1991;

Vista la Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 554/1999;

Vista la legge 353/2000;

Vista la Legge 157/1992;

Viste le Leggi Regionali 57/75, 8/96 e 11/96;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 10263 del 31/12/98, 9123 del 30/12/99, 4105 del 19/7/00 e 7450 del 29/12/00;

Viste le deliberazioni, rispettivamente, della Giunta Regionale n. 5287 del 19/10/01, del Consiglio Comunale del Comune di Centola n. 42 del 13/8/01, del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 55 del 22/10/01 e del Consiglio Generale della Comunità Montana Lambro e Mingardo n. 21 del 1/10/01 relative all'approvazione dello schema di Accordo di programma concordato per la realizzazione del Progetto "I Miti" nella proprietà della Regione Campania sita in agro del Comune di Centola;

Visto l'Accordo di programma concluso e sottoscritto, in Sanza (SA) il 27 ottobre 2001, dalle Amministrazioni in causa;

ADOTTA

il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELL'ART. 34 del T.U. N. 267 del 18.8.2000

TRA

La Regione Campania, il Comune di Centola, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la Comunità Montana Lambro e Mingardo

PREMESSO CHE

1) la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 10263 del 31/12/1998, ha disposto l'acquisizione al Patrimonio Regionale del fondo, costituito da terreni agricoli e annessi fabbricati rurali, dell'estensione di circa 283 Ha, sito in agro del Comune di Centola alle località "Morione", "Canneto" e "S. Elia", di proprietà della SOFID-Società Finanziamenti Idrocarburi S.p.A., appartenente al Gruppo Eni, e la cessione del cespite, formalizzata con rogito notarile del 10/2/2000, registrato a Salerno il 25/2/2000, serie IV repertorio n. 34613 raccolta n. 5506, per notar Palmieri, è avvenuta anche a titolo di liberalità soprattutto in considerazione delle iniziative di pubblica utilità ai fini della tutela ambientale e faunistica che la Regione si è impegnata a realizzare;

2) la Regione Campania ha stipulato in data 29/11/2000 un Protocollo d'intesa con l'Eni S.p.A., approvato con delibera di Giunta n. 4105 del 19/7/2000, impegnandosi a pubblicizzare, al fine di un'apprezzabile beneficio di immagine, la partecipazione della medesima Società alle fasi istitutive delle iniziative che si sarebbero intraprese senza oneri e spese a carico di quest'ultima;

(Allegato 1)

3) con la predetta delibera di cui al punto 2, stabilendo di coinvolgere in via prioritaria le istituzioni territoriali interessate quali il Comune di Centola, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la Comunità Montana Lambro e Mingardo, è stata approvata la programmazione delle iniziative così individuate:

A) centro sperimentale di produzione ed ambientamento di selvaggina autoctona dell'Appennino Meridionale cilentano da articolare in tre sezioni: aa) lepore italica; bb) coturnice appenninica; cc) capriolo;

B) osservatorio per lo studio della migrazione dell'avifauna;

C) realizzazione di un sentiero-natura per lo studio e l'assistenza della fauna e la manutenzione degli impianti;

D) realizzazione di un presidio antincendio con annessa vasca di raccolta di acqua a tutela della vegetazione e della fauna presenti;

E) realizzazione di un piccolo invaso nell'area adiacente la pertinenza fluviale del fiume Mingardo per lo studio dell'ittiofauna del fiume stesso e la cura dell'avifauna acquatica ferita o in difficoltà;

F) realizzazione di idonea recinzione perimetrale della struttura per la delimitazione della stessa e per altre attività sperimentali poste in essere;

G) ripristino ed ampliamento dei fabbricati esistenti necessari per il funzionamento del centro e per il ricovero degli addetti alla sorveglianza;

4) con le delibere di Giunta Regionale nn. 9123 del 30/12/99 e 7450 del 29/12/2000 è stata individuata la copertura finanziaria per gli oneri a carico della Regione derivanti dal presente accordo, disponendo l'impegno, rispettivamente sul capitolo 1406/99 e 1406/2000 dello stato di previsione della spesa di bilancio per i corrispondenti esercizi finanziari delle somme pari a L. 2.500.000.000 e L. 2.250.000.000;

5) per verificare se esistono le condizioni per addvenire alla stipula di un accordo di programma ex articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 tra Regione, Comune, Ente Parco Nazionale e Comunità Montana, l'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste ha convocato, con nota n. 5/6763 in data 22/10/2001, una Conferenza con tutti gli interessati all'approvazione del programma di interventi;

6) la Conferenza, tenutasi nella seduta del 27/10/2001 dopo una serie di incontri preparatori, ha stabilito all'unanimità che esistono le condizioni per poter procedere ad accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, come dal verbale redatto e sottoscritto il 27/10/2001

(Allegato 2)

7) successivamente potranno essere coinvolti nel procedimento di sperimentazione, di salvaguardia territoriale, ambientale e naturalistica anche enti quali l'Amministrazione Provinciale di Salerno, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica ed altri Istituti Universitari campani specializzati in materia, nonché associazioni ambientaliste, culturali e venatorie eventualmente interessate, stipulando apposite convenzioni per ciascuna delle attività che si intendano promuovere;

8) il Comune di Centola, nel cui territorio ricade interamente il compendio in argomento, possa assumere il ruolo di Ente territoriale Capofila per l'attuazione, del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'accordo ha per oggetto la tutela ambientale e faunistica del cespite di proprietà della Regione Campania sito in agro del Comune di Centola alle località "Morione", "Canneto" e "S. Elia", identificato nel N.C.T. del medesimo Comune Censuario alla Partita 6767, al foglio 34, particelle 23-4-5-7-8-9-10-11-12-49-50-51-52-53-54-55-58- 59-68-69-70-71-72-74-76-77-78-79-80-86-87 ed al foglio 38, particelle 199-200-201- 202, adibito parte a pascolo abbandonato, parte a bosco degradato e incolto cespugliato e parte a macchia mediterranea, su cui insistono fabbricati rurali mediante l'attuazione del progetto, denominato "I Miti", da parte del Comune di Centola, della Regione Campania, dell'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano e della Comunità Montana Lambro e Mingardo, anche per assicurare una complessiva azione di recupero e valorizzazione del territorio in esame, come stabilito nella Conferenza tenutasi nella seduta del 27/10/2001.

Art. 3

Il presente accordo, sottoscritto da tutte le parti dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente di ciascun Ente, è adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicarsi sul BURC e produrrà gli effetti previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4

1. I predetti Enti, dei quali si ritiene Capofila il Comune di Centola, si impegnano a dare inizio entro tre anni a tutte le opere di cui al punto 2), lettere da A) a G), della premessa, concorrendo con tutte le proprie strutture, tecniche e scientifiche, idonee alla redazione ed esecuzione del progetto indicato nelle sue articolazioni, attraverso anche analisi progettuale di fattibilità degli interventi, accompagnata dalla relativa definizione degli obiettivi, sulla base della determinazione degli indirizzi programmatici e gestionali emanati dagli Enti stessi.

2. La realizzazione delle opere è eseguita nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e a seconda delle categorie e tipologie di lavori potrà essere affidata totalmente o parzialmente ai soggetti di cui all'art. 10 della L. 109/94.

3. Alla Regione compete il coordinamento ed il controllo dell'intero programma per il tramite di un apposito gruppo di lavoro incardinato nel Settore Foreste, Caccia e Pesca, coordinato dal Dirigente del Settore medesimo. Di tale gruppo dovrà comunque essere chiamato a far parte un funzionario del Settore Consulenza Legale e Documentazione per la funzione di competenza, nonché altro con specifiche competenze nelle materie oggetto del presente accordo. Agli oneri per il relativo funzionamento si provvederà con i fondi specifici di cui al cap. 1408 dell'esercizio finanziario 2001 e capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5

1. La Regione Campania si impegna ad assicurare la disponibilità del cespite, anche mediante la concessione in comodato d'uso del bene, in tutto o in parte.

2. Gli oneri finanziari a carico della Regione Campania derivanti dal presente accordo gravano sugli impegni assunti con le delibere di Giunta Regionale nn. 9123 del 30/12/99 e 7450 del 29/12/00 pari a complessive £. 4.750.000.000.

3. I costi relativi alla realizzazione delle opere previste sono individuati sulla base delle analisi effettuate dagli organi tecnici degli Enti deputati all'intervento con l'ausilio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno ed il coordinamento del Settore Foreste, Caccia e Pesca.

4. La Regione si impegna, inoltre, ad assicurare per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 gli adempimenti di sua competenza ed ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione degli altri interventi previsti nel programma.

Art. 6

1. Il Comune si impegna:

a) ad indire, appena acquisito il progetto definitivo degli interventi, una conferenza di servizi ex artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni tra gli organismi competenti ad esprimere pareri, autorizzazioni, nullaosta necessari per l'approvazione del progetto;

b) ad assolvere a tutte le procedure ed adempimenti previsti dalle normative vigenti nell'impiego delle risorse allo stesso assegnate per l'esecuzione delle opere, delle quali risorse renderà il conto alla Regione nelle forme di legge.

2. I proventi derivanti dalla introduzione di un biglietto di ingresso e da altre attività culturali o ricreative vanno impiegate dal Comune quale concorrenza di spese per la manutenzione ed esercizio delle attività poste in essere.

Art. 7

L'Ente Parco si impegna:

a) a provvedere con proprio personale all'assistenza all'escursionismo ed alla fruibilità naturalistica, nonché alle attività di promozione delle iniziative;

b) a contribuire con proprie risorse finanziarie alla realizzazione per quei progetti le cui aree d'intervento possano essergli eventualmente affidate in comodato d'uso o in concessione;

c) a mettere a disposizione eventuale personale L.S.U. da adibire ad attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Art. 8

La Comunità Montana si impegna:

a) ad elaborare, in concorso con l'Ente Parco ed il Comune, analisi tecniche e concorso nella progettazione circa i percorsi viari, sentieristici, delle recinzioni e delle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti e su quant'altro sarà realizzato;

b) a predisporre un adeguato sistema informatico territoriale che renda efficace il coordinamento operativo tra gli Enti;

c) a predisporre idonee perizie per la sorveglianza e guardiania del cespite da inserire nei Piani ordinari di cui alla L.R. 11/96;

d) a fornire il proprio personale per la costituzione delle squadre operative per l'istituendo centro operativo A.I.B..

Art. 9

Il Comune, l'Ente Parco e la Comunità Montana si impegnano ad aderire a quanto concordato tra la Regione Campania e l'Eni agli articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa di cui al punto. 2 della premessa, Allegato 1.

Art. 10

Il Comune, l'Ente Parco e la Comunità Montana potranno avanzare richieste di finanziamento per la realizzazione di iniziative specifiche ricadenti nel comprensorio in esame a condizione che esse rientrino tra le finalità indicate nel presente accordo e a provvedere alla manutenzione delle opere per il tempo previsto della legge.

Art. 11

Ai sensi di quanto disposto con l'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, è costituito il Comitato di Coordinamento di tutte le attività del presente accordo con sede in Napoli, presso la sede dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, presieduto dall'Assessore al ramo o suo delegato e composto da un rappresentante di ciascuna delle parti.

Art. 12

Il presente accordo avrà durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 13

La Regione, previa fissazione di un termine per l'ottemperanza, in caso di eventuali inadempienze di uno o più degli enti partecipanti al presente accordo, surrogherà il medesimo o i medesimi mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Art. 14

Qualsiasi modifica non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto firmato da tutte le parti contraenti.

Sanza, 27 ottobre 2001

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Campania Vincenzo Aita F.to

Il Sindaco del Comune di Centola Giovanni Stanziola D'Angelo F.to

Il Presidente dell'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano Giuseppe Tarallo F.to

Il Presidente della Comunità Montana Lambro e Mingardo Giulio D'Arienzo F.to

Il presente atto viene inviato ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, Attività di Assistenza alle Sedute della Giunta e Foreste, Caccia e Pesca ed al Responsabile del B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

21 novembre 2001

Bassolino